

STATUTO

**ANDERSEN SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARANO DI NAPOLI NA VIA
FALCONE 32

Numero REA: NA - 1022603

Codice fiscale: 09299301219

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-08-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 420	
	STATUTO	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE	
	La società è denominata ""ANDERSEN SOCIETA' COO-	
	PERATIVA SOCIALE A R.L.".	
	ARTICOLO 2 - SEDE	
	La società ha sede in Marano di Napoli (NA), al-	
	l'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il	
	competente ufficio del registro delle imprese.	
	E' riservata all'assemblea dei soci la decisione	
	di istituire o sopprimere sedi secondarie.	
	L'organo amministrativo potrà modificare l'indi-	
	rizzo della sede sociale all'interno dello stes-	
	so Comune di cui sopra.	
	ARTICOLO 3 - DURATA	
	La durata della società è fissata al 31 dicembre	
	2050.	
	La società potrà prorogare la sua durata, ovvero	
	sciogliersi anticipatamente, per deliberazione	
	dell'assemblea dei soci, nel rispetto delle re-	
	lative norme di legge e di statuto.	
	ARTICOLO 4 - SCOPO MUTUALISTICO	
	La società, che non ha scopo di lucro, esercita	
	la propria attività secondo i principi della mu-	
	tualità prevalente di cui all'articolo 2512	

	c.c., può svolgere la propria attività anche con	
	terzi e, nell'ambito dell'oggetto sociale di cui	
	in seguito, persegue lo scopo mutualistico nel	
	rispetto del principio di parità di trattamento	
	tra i soci.	
	ARTICOLO 5 - OGGETTO SOCIALE	
	La cooperativa che non ha finalità di lucro ed è	
	retta dallo scopo mutualistico, si avvale, nello	
	svolgimento della propria attività, delle pre-	
	stazioni lavorative dei soci, nonché degli ap-	
	porti di beni o servizi da parte dei soci.	
	Può svolgere la propria attività anche con terzi	
	non soci.	
	La Cooperativa con riferimento ai requisiti ed	
	agli interessi dei soci, ha per oggetto la se-	
	guente attività:	
	- formazione, istruzione e educazione, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003 n. 53, nella scuola	
	d'infanzia, in asili nido, nella scuola prima-	
	ria, secondaria di primo e secondo grado e quan-	
	to di seguito elencato, nonché nella formazione	
	extra scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica ed al successo sco-	
	lastico e formativo. La stessa ha lo scopo di	
	gestire in forma autonoma e democratica una	

	scuola della prima infanzia (fascia d'età fino a	
	sei anni), infanzia, primaria, secondaria, di	
	primo grado e secondo grado, fissandone i crite-	
	ri di gestione e gli indirizzi programmatici.	
	In particolare, tale scuola dovrà salvaguardare	
	i valori culturali, civili e religiosi della po-	
	polazione, integrando l'opera della famiglia cui	
	compete il diritto - dovere dell'educazione dei	
	figli. Partendo da questo presupposto, la so-	
	cietà si propone un proprio concetto di gestione	
	che allarga il significato di scuola della prima	
	infanzia, infanzia e scuola primaria e seconda-	
	ria di primo e secondo grado, da non intendersi	
	solo come luogo educante per i bambini in età	
	prescolare e scolare, ma anche come centro di	
	stimolo e di aiuto ai genitori per tutti i pro-	
	blemi inerenti all'educazione, istruzione e cre-	
	scita dei bambini.	
	La società, quindi, potrà esercitare l'attività	
	di scuola di infanzia, asilo nido, primaria e	
	secondaria di primo e secondo grado, baby par-	
	king, ludoteca, baby sitting, attività di anima-	
	zione ed intrattenimento per bambini in sede e a	
	domicilio, attività psicomotoria per bambini,	
	attività sportiva in genere, organizzazione e	

	gestione di campi estivi per bambini, laboratori	
	di manualità e corsi espressivi, laboratori tea-	
	trali e musicali, laboratori di informatica,	
	corsi di ballo, corsi di lingua straniera, corsi	
	di formazione professionale, cineforum. La so-	
	cietà potrà effettuare la preparazione e la som-	
	ministrazione di pasti e bevande ai bambini i-	
	scritti alla scuola e svolgere attività di tra-	
	sporto bambini a mezzo scuola bus.	
	La società potrà organizzare e gestire corsi di	
	recupero scolastico in sede e a domicilio, visi-	
	te guidate e gite scolastiche, feste private ed	
	ogni altra attività ricreativa in genere, orga-	
	nizzazione di corsi di formazione, spettacoli, e	
	attività di intrattenimento in genere anche a	
	favore di soggetti svantaggiati.	
	Attività di gestione di case di riposo e soste-	
	gno alle persone in condizione di bisogno e di-	
	sagio sociale, e in modo particolare alle perso-	
	ne anziane non autosufficienti, attraverso l'or-	
	ganizzazione e la gestione di strutture residen-	
	ziali e semiresidenziali per non autosufficienti	
	(compresa la residenzialità extraospedaliera).	
	Tutte le attività potranno essere svolte anche a	
	favore di soggetti svantaggiati e disabili.	

	Alla società si inibisce espressamente lo svol-	
	gimento di attività diverse da quelle sopra e-	
	lencate, con eccezione per quelle accessorie ad	
	esse connesse. La società può svolgere le sue	
	attività in collaborazione con qualsiasi altra	
	istituzione nei limiti e con le modalità pre-	
	scritte dalla legge.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle	
	vigenti norme di legge la Cooperativa potrà	
	svolgere qualunque altra attività connessa o af-	
	fine agli scopi sopraelencati, nonchè potrà com-	
	piere tutti gli atti e concludere tutte le ope-	
	razioni di natura mobiliare e immobiliare - non	
	in veste di intermediario e non nei confronti	
	del pubblico - commerciale, industriale e finan-	
	ziaria - escluso il leasing attivo - necessarie	
	od utili alla realizzazione degli scopi sociali	
	o comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti ai medesimi.	
	Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le	
	attività riservate agli intermediari finanziari	
	di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo	
	1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle	
	società di intermediazione mobiliare di cui al	
	D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di me-	

	diazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n.	
	39, le attività professionali protette di cui	
	alle leggi vigenti in materia di attività pro-	
	fessionali regolamentate e loro modifiche, inte-	
	grazioni e sostituzioni e comunque tutte le at-	
	tività che per legge sono riservate a soggetti	
	muniti di particolari requisiti non posseduti	
	dalla società.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale	
	saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme	
	in materia di esercizio di professioni riservate	
	per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in	
	appositi albi o elenchi. La Cooperativa potrà	
	partecipare a gare d'appalto indette da enti	
	pubblici o privati, direttamente o indirettamen-	
	te, per lo svolgimento delle attività previste	
	nel presente statuto, potrà richiedere ed uti-	
	lizzare le provviste disposte dall'Unione Euro-	
	pea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti lo-	
	cali o organismi pubblici o privati interessati	
	allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività	
	connessa all'oggetto sociale o comunque finaliz-	
	zata al perseguimento degli scopi sociali,	
	nonchè compiere tutte le operazioni imprendito-	

	riali e contrattuali ritenute necessarie o utili	
	per la realizzazione dell'oggetto sociale o co-	
	munque, sia direttamente che indirettamente at-	
	tinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la	
	cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in	
	modo permanente o secondo contingenti opportu-	
	nità, la propria attività con quella di altri	
	enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a con-	
	sorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'as-	
	sociazionismo cooperativo.	
	Per la realizzazione delle attività sopra elen-	
	cate saranno in ogni caso rispettate le seguenti	
	condizioni:	
	- l'organizzazione amministrativa della coopera-	
	tiva dovrà assicurare la netta separazione delle	
	gestioni relative alle attività esercitate ai	
	fini della corretta applicazione delle agevola-	
	zioni concesse dalla normativa vigente.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività	
	connessa all'oggetto sociale o comunque finaliz-	
	zata al perseguimento degli scopi sociali,	
	nonchè compiere tutte le operazioni imprendito-	
	riali e contrattuali ritenute necessarie o utili	
	per la realizzazione dell'oggetto sociale o co-	

	munque, sia direttamente che indirettamente at-	
	tinenti al medesimo.	
	La Cooperativa può altresì compiere tutti gli	
	atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'orga-	
	no amministrativo per l'attuazione degli scopi	
	sociali e così fra l'altro:	
	- fare operazioni immobiliari, commerciali, in-	
	dustriali, bancarie ed ipotecarie, compresi	
	l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mo-	
	bili, anche registrati, immobili e diritti immo-	
	biliari;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento	
	con Istituti di credito, banche, società e pri-	
	vati, concedendo le opportune garanzie reali e	
	personali;	
	- concedere fideiussioni, avalli e garanzie rea-	
	li per obbligazioni assunte da enti e società	
	cui la cooperativa aderisce o partecipa;	
	- assumere partecipazioni o interessenze in al-	
	tre società ed imprese specie se ad esse aderi-	
	scono cooperative e svolgono attività dirette a	
	consolidare il movimento cooperativo;	
	- assumere partecipazioni in cooperative sociali	
	ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/91.	
	La Cooperativa può inoltre istituire fondi per	

	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazio-	
	ne o per il potenziamento aziendale e l'adozione	
	di procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale ai sensi della legge 31/1/92 n. 59 ed	
	eventuali modifiche e integrazioni.	
	ARTICOLO 6 - REGOLAMENTI	
	Possono essere redatti regolamenti che determi-	
	nino i criteri e le regole inerenti allo svolgi-	
	mento dell'attività mutualistica tra cooperativa	
	e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministra-	
	tori, devono essere approvati dall'assemblea con	
	le maggioranze previste per le assemblee aventi	
	ad oggetto le modificazioni dell'atto costituti-	
	vo.	
	ARTICOLO 7 - NORMATIVA APPLICABILE	
	Alla cooperativa, per quanto non espressamente	
	previsto dal presente statuto e dagli eventuali	
	relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi	
	speciali in tema di società cooperative, nonchè,	
	in quanto compatibili, le disposizioni sulle so-	
	cietà a responsabilità limitata e sulle coopera-	
	tive sociali.	

	Il superamento di entrambi i limiti stabiliti	
	dall'articolo 2519 comma 2 c.c. determina l'ob-	
	bligo per gli amministratori di convocare, senza	
	indugio, l'assemblea per le necessarie modifica-	
	zioni dello statuto.	
	ARTICOLO 8 - DOMICILIO DEI SOCI	
	Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con	
	la società, è quello risultante dal libro dei	
	soci.	
	Il socio ha l'onere di comunicare tempestivamen-	
	te all'organo amministrativo ogni variazione del	
	suo domicilio, e gli amministratori sono tenuti	
	a farne tempestiva annotazione nel predetto li-	
	bro.	
	ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	La società può ricevere finanziamenti da parte	
	dei soci, finalizzati al perseguimento dell'og-	
	getto sociale, nel rispetto della normativa <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> vigente in materia.	
	ARTICOLO 10 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato, nel rispetto	
	del disposto degli articoli 2519 e 2522 c.c.	
	Se, durante la vita della cooperativa, il numero	
	dei soci diviene inferiore al minimo di legge,	
	esso deve essere integrato nel termine massimo	

	di un anno, trascorso il quale la cooperativa si	
	scioglie e dev'essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci i soggetti che, per le loro	
	attitudini e capacità professionali, siano in	
	condizione di contribuire al conseguimento del-	
	l'oggetto sociale di cui sopra.	
	Possono inoltre essere soci, nel numero stretta-	
	mente necessario al buon funzionamento della co-	
	operativa, soggetti che svolgano al suo interno	
	attività tecnica o amministrativa.	
	Non possono, in ogni caso, essere soci quanti e-	
	sercitano in proprio imprese in concorrenza con	
	quella della cooperativa.	
	ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Colui il quale intenda essere ammesso come socio	
	cooperatore, deve proporre la relativa domanda	
	scritta all'organo amministrativo, contenente:	
	a) nome e cognome, luogo e data di nascita, re-	
	sidenza e codice fiscale, se persona fisica; ra-	
	gione o denominazione sociale, sede legale, data	
	e luogo di costituzione, numero di iscrizione al	
	registro delle imprese, se trattasi di società;	
	b) l'indicazione dell'attività svolta e delle	
	competenze di cui è in possesso;	
	c) se trattasi di società, la giustificazione	

	dei poteri e la qualità del dichiarante;	
	d) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;	
	e) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonchè all'osservanza delle leggi, del presente statuto, dei regolamenti interni eventualmente adottati e delle deliberazioni prese dai competenti organi sociali;	
	f) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna impresa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività svolta, possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'attività della cooperativa.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico ed all'attività della cooperativa di cui sopra, nonchè in relazione agli interessi ed ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono, pertanto, tenere conto delle dichiarazioni contenute nella domanda,	

	della documentazione ad essa allegata, di ogni	
	altra informazione comunque acquisita, della	
	concreta capacità della cooperativa di instaura-	
	re rapporti mutualistici idonei a soddisfare	
	l'interesse dell'aspirante socio nonchè della	
	compatibilità dell'ammissione del nuovo socio	
	con l'effettiva capacità della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei propri soci.	
	L'organo amministrativo, accertate l'esistenza	
	dei succitati requisiti e l'inesistenza di cau-	
	se di incompatibilità, delibera sulla domanda	
	del proponente:	
	- con provvedimento di accoglimento, che verrà	
	comunicato all'interessato ed annotato, a cura	
	degli amministratori, nel libro dei soci; ovvero	
	- con provvedimento di rigetto, che, entro ses-	
	santa giorni dalla presentazione della domanda,	
	verrà comunicato all'interessato unitamente alla	
	relativa motivazione.	
	In caso di mancato accoglimento della domanda	
	l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda	
	di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci,	
	che, se non appositamente convocata, delibera in	
	merito in occasione della sua prima successiva	

	convocazione.	
	In caso di deliberazione difforme da quella del-	
	l'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a	
	recepire quanto stabilito dall'assemblea, con	
	deliberazione da assumersi entro trenta giorni	
	dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra, nella relazio-	
	ne al bilancio, le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci sono obbligati a:	
	- versare la quota di capitale sottoscritta, con	
	le modalità stabilite dallo statuto e dall'orga-	
	no amministrativo all'atto dell'accettazione	
	della domanda di ammissione, unitamente al so-	
	vrapprezzo eventualmente determinato dall'assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta degli amministratori nonchè alla tassa	
	di ammissione eventualmente stabilita dall'orga-	
	no amministrativo in relazione alle spese di i-	
	strutturazione della domanda di ammissione;	
	- osservare il presente statuto, gli eventuali	
	relativi regolamenti attuativi e le delibere as-	
	sunte dall'assemblea e dal consiglio di ammini-	

	strazione;	
	- contribuire al perseguimento degli scopi so-	
	ciali, partecipando all'attività sociale nelle	
	forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal-	
	l'organo amministrativo.	
	Nessun socio può possedere una quota il cui im-	
	porto superi il limite massimo stabilito dalla	
	legge.	
	Sono ammessi i conferimenti di beni in natura e	
	di crediti, cui si applicano le disposizioni	
	previste in materia dal codice civile.	
	ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci operatori non possono essere	
	cedute con effetto verso la società se la ces-	
	sione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intenda trasferire la propria quota	
	deve darne comunicazione agli amministratori con	
	lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elet-	
	tronica certificata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizza-	
	zione deve essere comunicato al socio entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di tra-	
	sferire la propria partecipazione e la società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente	

	che abbia i requisiti previsti per divenire so-	
	cio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizza-	
	zione deve essere motivato. Contro il diniego il	
	socio, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può proporre opposizione.	
	ARTICOLO 14 - RECESSO	
	Il socio può recedere dalla società, oltre che	
	nei casi previsti dalle disposizioni di legge	
	sulle società cooperative e dalle norme sulle	
	società a responsabilità limitata, in quanto	
	compatibili, anche nei seguenti casi:	
	- se abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- se non sia più in grado di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comuni-	
	cata alla società con lettera raccomandata A/R o	
	a mezzo posta elettronica certificata, e gli am-	
	ministratori dovranno esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli am-	
	ministratori comunicano al socio l'accoglimento	
	della domanda con lettera raccomandata A/R o a	
	mezzo posta elettronica certificata.	

	Se non sussistono i presupposti del recesso gli	
	amministratori devono darne immediata comunica-	
	zione al socio, il quale, entro sessanta giorni	
	dal ricevimento di detta comunicazione, può pro-	
	porre opposizione.	
	Il recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda;	
	- per quanto riguarda i rapporti mutualistici	
	tra socio e società, con la chiusura dell'eser-	
	cizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o,	
	in caso contrario, con la chiusura dell'eserci-	
	zio successivo.	
	ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio può avere luogo:	
	- per il mancato pagamento della quota sotto-	
	scritta, previa intimazione da parte degli ammi-	
	nistratori, inviata con lettera raccomandata A/R	
	o a mezzo posta elettronica certificata, a met-	
	tersi in regola con i pagamenti entro due mesi	
	dal ricevimento di detto invito, e solo una vol-	
	ta trascorso infruttuosamente tale termine;	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni de-	
	rivanti dalla legge, dal presente statuto, dagli	

	eventuali regolamenti o dal rapporto mutualisti-	
	co, salva la facoltà dell'organo amministrativo	
	di accordare al socio un termine, non superiore	
	a sessanta giorni, per adeguarsi;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti	
	per la partecipazione alla società;	
	- per l'esercizio in proprio, da parte del so-	
	cio, di imprese in concorrenza con quella della	
	cooperativa;	
	- per fallimento, interdizione, inabilitazione o	
	condanna del socio ad una pena che comporta la	
	sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici	
	uffici;	
	- negli altri casi previsti dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori	
	con decisione motivata, che dev'essere comunica-	
	ta al socio mediante raccomandata A/R o a mezzo	
	posta elettronica certificata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio	
	può proporre opposizione nel termine di sessanta	
	giorni dal ricevimento della relativa comunica-	
	zione.	
	L'esclusione produce effetto dal momento del-	
	l'annotazione del relativo provvedimento nel li-	

	bro dei soci, che sarà eseguita senza indugio	
	dagli amministratori.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclu-	
	sione determina anche la risoluzione dei rappor-	
	ti mutualistici pendenti, ricorrendo le condi-	
	zioni di legge.	
	ARTICOLO 16 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte di un socio, agli eredi o lega-	
	tari spetta la liquidazione della partecipazione	
	sociale del defunto.	
	In caso di morte di un socio, gli eredi o i le-	
	gatari provvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla società possono subentrare nella participa-	
	zione del socio deceduto, se ne fanno richiesta;	
	a tal fine, entro tre mesi dall'accettazione	
	dell'eredità o dal conseguimento del legato, es-	
	si dovranno documentare la sussistenza di detti	
	requisiti di ammissione.	
	Nel caso in cui più eredi o legatari, in posses-	
	so dei requisiti di ammissione, abbiano richie-	
	sto di subentrare nella partecipazione sociale	
	del socio defunto, essi dovranno nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia	
	divisibile e la società consenta la divisione.	
	Nel caso gli eredi o i legatari non siano prov-	

	visti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà, ovvero non richiedano il subentro nella	
	partecipazione del socio defunto, essi avranno	
	diritto alla liquidazione della quota del socio	
	defunto secondo le disposizioni di legge e del	
	presente statuto.	
	ARTICOLO 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio in cui si sono veri-	
	ficati il recesso, l'esclusione o la morte del	
	socio.	
	Essa comprende il valore nominale delle quote,	
	eventualmente ridotto in proporzione alle perdi-	
	te imputabili al capitale, ed i dividendi even-	
	tualmente deliberati e non corrisposti e quanto	
	altro a norma di legge.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine	
	massimo di centottanta giorni dall'approvazione	
	del bilancio.	
	ARTICOLO 18 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale, che è variabile, è sud-	
	diviso in quote aventi un valore minimo ed un	
	valore massimo nel rispetto delle disposizioni	
	di legge in materia ed è formato dai conferimen-	

	ti effettuati dai soci cooperatori;	
	- dalla riserva legale;	
	- da eventuali riserve straordinarie;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'assem-	
	blea o prevista per legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i	
	soci cooperatori, sia durante la vita della so-	
	cietà che al suo scioglimento.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	società con il suo patrimonio, ed il creditore	
	particolare del socio, finchè dura la società,	
	non può agire esecutivamente sulla quota del so-	
	cio medesimo.	
	ARTICOLO 19 - ESERCIZIO SOCIALE	
	Gli esercizi sociali vanno dall'1 gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bi-	
	lancio a norma di legge, indicando specificamen-	
	te nella relazione sulla gestione i criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il conseguimen-	
	to dello scopo mutualistico ed evidenziando con-	
	tabilmente nella nota integrativa le condizioni	
	di prevalenza mutualistica.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea	

	dei soci per la sua approvazione entro centoven-	
	ti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro centottanta giorni da detta chiusu-	
	ra nel caso la società sia tenuta alla redazione	
	del bilancio consolidato ovvero quando lo ri-	
	chiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società: in que-	
	sti ultimi casi gli amministratori segnalano,	
	nella relazione sulla gestione, le ragioni della	
	dilazione.	
	ARTICOLO 20 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI.	
	E' espressamente sancito:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in mi-	
	sura superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versa-	
	to;	
	b) il divieto di remunerare gli eventuali stru-	
	menti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i	
	soci cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di sciogli-	

	mento della società, dell'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Gli utili netti annuali saranno così destinati:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo	
	di riserva legale;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quo-	
	ta minima prevista dalle vigenti leggi in mate-	
	ria, dovrà essere corrisposta ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione;	
	c) al perseguimento degli scopi mutualistici,	
	nella misura stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci, nella	
	misura che verrà stabilita, nei limiti di legge,	
	dall'assemblea che approva il bilancio, e che	
	non potrà in ogni caso superare l'interesse mas-	
	simo dei buoni postali fruttiferi aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivi-	
	vamente versato;	
	e) ad eventuali riserve straordinarie;	
	f) ad altre riserve statutarie e/o volontarie.	

	ARTICOLO 21 - RISTORNI	
	Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e	
	dal presente statuto, e qualora le risultanze	
	dell'attività mutualistica lo consentano, l'as-	
	semblea che approva il bilancio può deliberare,	
	su proposta degli amministratori, la ripartizio-	
	ne di ristorni ai soci proporzionalmente alla	
	quantità ed alla qualità degli scambi mutuali-	
	stici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci	
	stessi, secondo criteri determinati da apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno può essere attribuito mediante ero-	
	gazione diretta o mediante aumento proporzionale	
	delle quote possedute dal socio.	
	I dati relativi all'attività svolta con i soci	
	dovranno essere riportati in bilancio in maniera	
	autonoma e distinta.	
	ARTICOLO 22 - ASSEMBLEA	
	I soci decidono sulle materie riservate alla lo-	
	ro competenza dalla legge o dal presente statu-	
	to, ovvero sottoposte alla loro approvazione da	
	uno o più amministratori o da tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti esprimi-	
	bili in assemblea.	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate con	

	il metodo assembleare.	
	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche	
	fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio	
	nazionale.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministra-	
	tivo mediante lettera raccomandata A.R., o a	
	mezzo posta elettronica certificata, o mediante	
	telex con ricevuta di recapito, da spedirsi ai	
	soci ed agli altri aventi diritto almeno otto	
	giorni prima della data dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indi-	
	cati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza,	
	nonchè l'elenco delle materie da trattare.	
	L'assemblea dev'essere altresì convocata, con le	
	stesse modalità di cui sopra, su richiesta dei	
	soci, nei casi previsti dalla legge.	
	In mancanza di convocazione, l'assemblea è co-	
	munque validamente costituita in forma totalita-	
	ria quando ad essa partecipino, in proprio o per	
	delega, tutti i soci aventi diritto al voto e	
	tutti gli amministratori e l'organo di control-	
	lo, se nominato, siano presenti o informati del-	
	la riunione e nessuno si opponga alla trattazio-	
	ne dell'argomento; gli amministratori ed il com-	
	ponente l'organo di controllo eventualmente as-	

	senti dovranno rilasciare dichiarazione scritta	
	di essere stati tempestivamente informati della	
	riunione e di non opporsi alla trattazione degli	
	argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata	
	tra gli atti della società; dovrà comunque esse-	
	re data tempestiva comunicazione delle delibera-	
	zioni assunte ai componenti dell'organo ammini-	
	strativo e di controllo eventualmente non pre-	
	senti.	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno	
	novanta giorni.	
	Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualun-	
	que sia il valore nominale della sua quota.	
	Le votazioni sono effettuate per alzata di mano.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire al-	
	l'assemblea può farsi rappresentare, mediante	
	delega scritta, ma solo da altri soci; la rela-	
	tiva documentazione è conservata dalla società.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un	
	socio. Spetta al presidente dell'assemblea con-	
	statare il diritto di intervento in assemblea,	
	ivi compresa la regolarità delle deleghe.	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del con-	
	siglio di amministrazione, ed in caso di assenza	

	o di impedimento di costui dal vicepresidente,	
	se nominato. Qualora nè l'uno nè l'altro possano	
	o vogliano assumere la presidenza dell'assem-	
	blea, questa designa il proprio presidente a	
	maggioranza degli intervenuti; con la stessa	
	maggioranza, l'assemblea nomina pure, su propo-	
	sta del presidente, un segretario, anche non so-	
	cio. Il presidente dell'assemblea verifica la	
	regolarità della costituzione, accerta l'iden-	
	tità e la legittimazione dei presenti, regola il	
	suo svolgimento ed accerta i risultati delle vo-	
	tazioni.	
	L'assemblea è regolarmente costituita e delibera	
	validamente con le maggioranze, calcolate secon-	
	do il numero dei voti spettanti ai soci, previ-	
	ste dalla normativa tempo per tempo vigente per	
	le società a responsabilità limitata, laddove	
	non derogate dalla specifica disciplina delle	
	società cooperative.	
	Le decisioni dell'assemblea devono constare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segre-	
	tario o, laddove obbligatorio per legge, dal no-	
	taio.	
	L'assemblea può riunirsi mediante videoconferen-	
	za, ossia con interventi dislocati in più luo-	

	ghi, contigui o distanti, video collegati, a	
	condizione che siano rispettati il metodo colle-	
	giale ed i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci, ed in particolare che:	
	siano presenti nello stesso luogo il presidente	
	dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante; sia	
	consentito al presidente dell'assemblea di ac-	
	certare l'identità e la legittimazione degli in-	
	tervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunan-	
	za, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione; sia consentito al soggetto verbaliz-	
	zante di percepire adeguatamente gli eventi as-	
	sembleari oggetto di verbalizzazione; sia con-	
	sentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno; siano indicati	
	nell'avviso di convocazione - salvo in caso di	
	assemblea totalitaria - i luoghi video collegati	
	a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove sono presenti il presi-	
	dente ed il soggetto verbalizzante.	
	ARTICOLO 23 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione, composto da tre a sette membri,	

	secondo il numero determinato dai soci al momen-	
	to della nomina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere	
	scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per un pe-	
	riodo, non superiore a tre esercizi, stabilito	
	all'atto della nomina, e scadono alla data del-	
	l'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Il consiglio di amministrazione elegge tra i	
	suoi membri un presidente e, se del caso, uno o	
	più vicepresidenti, a meno che non vi abbiano	
	già provveduto i soci all'atto della nomina del	
	consiglio stesso.	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nel-	
	l'avviso di convocazione - anche fuori della se-	
	de sociale, purchè in Italia - tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario e quan-	
	do ne sia fatta domanda scritta da almeno un	
	terzo dei suoi membri o dall'organo di control-	
	lo, se nominato.	
	La convocazione è effettuata con lettera racco-	
	mandata A.R., o a mezzo posta elettronica certi-	

	ficata, o mediante telefax con ricevuta di reca-	
	pito, da spedire almeno cinque giorni prima del-	
	la data fissata per la riunione, a cura del pre-	
	sidente, a ciascun membro del consiglio ed al-	
	l'organo di controllo, se nominato.	
	La riunione del consiglio è valida, anche in	
	manca di regolare convocazione, qualora siano	
	presenti tutti i consiglieri in carica e l'orga-	
	no di controllo, se nominato.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal	
	presidente o, in sua assenza, dal vicepresiden-	
	te, se nominato. In mancanza, sono presiedute	
	dal consigliere più anziano d'età.	
	Salvo che la legge disponga inderogabilmente	
	maggioranze diverse, per la regolare costituzio-	
	ne del consiglio è necessaria la presenza della	
	maggioranza degli amministratori in carica, e le	
	decisioni sono validamente prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazio-	
	ne devono risultare da verbali firmati dal pre-	
	sidente e dal segretario nominato di volta in	
	volta, anche tra gli estranei al consiglio stes-	
	so.	
	Il consiglio può delegare ad uno o più dei suoi	

	membri parte delle proprie attribuzioni, deter-	
	minando il contenuto, i limiti e le modalità di	
	esercizio della delega. La carica di presidente	
	del consiglio di amministrazione e quella di am-	
	ministratore delegato non sono tra loro incompatibili. Non possono essere delegati, oltre che	
	le materie previste dall'articolo 2381 comma 4	
	c.c., i poteri in materia di ammissione, di re-	
	cesso o di esclusione dei soci, nè le decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i so-	
	ci.	
	Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, venis-	
	sero a mancare uno o più amministratori, l'inte-	
	ro consiglio di amministrazione si intenderà de-	
	caduto.	
	ARTICOLO 24 - POTERI	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei	
	più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della società, ed ha facoltà di	
	compiere tutti gli atti e le operazioni che ri-	
	tenga necessari o utili per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale e che non siano dalla legge	
	o dal presente statuto attribuiti alla esclusiva	
	competenza dei soci.	
	L'organo amministrativo può nominare procuratori	

	della società per determinati atti o categorie	
	di atti, nonchè direttori generali, amministra-	
	tivi e tecnici.	
	ARTICOLO 25 - RAPPRESENTANZA	
	Il potere generale di rappresentanza della so-	
	cietà, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta	
	al presidente del consiglio di amministrazione -	
	o, in sua vece, al vicepresidente - nonchè, nel-	
	l'ambito dei poteri delegati, agli amministratori	
	delegati.	
	ARTICOLO 26 - RIMBORSO SPESE	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle	
	spese sostenute per ragioni del loro ufficio,	
	nonchè eventualmente un compenso stabilito dai	
	soci con decisione assembleare.	
	Può essere altresì accantonata in favore degli	
	amministratori, nelle forme reputate idonee dal-	
	l'assemblea, un'indennità per la cessazione del	
	rapporto, da liquidarsi all'estinzione dello	
	stesso.	
	ARTICOLO 27 - CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci, che non siano in mora per la mancata e-	
	secuzione dei conferimenti o inadempienti ri-	
	spetto alle obbligazioni contratte con la so-	
	cietà, esercitano i poteri di controllo diretto	

	loro attribuiti dalla legge.	
	ARTICOLO 28 - ORGANO DI CONTROLLO	
	Nei casi in cui ciò sia imposto dalla legge, ov-	
	vero qualora lo si ritenga opportuno, sarà nomi-	
	nato un organo di controllo, cui saranno deman-	
	date sia la funzione di controllo sulla gestione	
	che la revisione legale dei conti: detto organo	
	dovrà essere costituito da almeno un revisore	
	legale iscritto nell'apposito registro.	
	L'organo di controllo, se nominato, sarà disci-	
	plinato dalle disposizioni sul collegio sindaca-	
	le previste per le società per azioni, in quanto	
	compatibili.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre e-	
	sercizi, con scadenza alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio dell'incarico, ed è rie-	
	leggibile.	
	La retribuzione dei componenti l'organo di con-	
	trollo è determinata dai soci all'atto della no-	
	mina, per l'intero periodo di durata dell'uffi-	
	cio.	
	ARTICOLO 29 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PA-	
	TRIMONIO	
	La società si scioglie per le cause previste	

	dalla legge.	
	Al verificarsi di una causa di scioglimento,	
	l'assemblea dei soci, con le maggioranze richie-	
	ste dalla legge, nomina i liquidatori, all'uopo	
	determinando: il numero degli stessi; in caso di	
	pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio; a chi tra essi spetta la	
	rappresentanza della società; i criteri in base	
	ai quali deve svolgersi la liquidazione; i pote-	
	ri dei liquidatori; gli atti necessari per la	
	conservazione del valore dell'impresa.	
	In caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale	
	sociale ed i dividendi eventualmente maturati,	
	dev'essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ARTICOLO 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere	
	tra i soci, nonchè tra la società ed i soci, in	
	relazione al rapporto sociale - ivi comprese	
	quelle in materia di recesso e di esclusione del	
	socio - ovvero in relazione all'interpretazione	
	o all'esecuzione del presente statuto o dei re-	
	golamenti eventualmente approvati dall'assem-	
	blea, nei limiti dei diritti disponibili, saran-	

	no deferite ad un arbitro unico, nominato dal	
	presidente del tribunale nel cui circondario ha	
	sede la società.	
	Sono escluse dalla presente clausola compromis-	
	soria le controversie per le quali la legge pre-	
	vede l'intervento obbligatorio del pubblico mi-	
	nistero, quelle non aventi ad oggetto diritti	
	disponibili nonchè quelle che, per disposizione	
	di legge inderogabile, siano di competenza e-	
	sclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria.	
	L'arbitro deciderà, entro centottanta giorni	
	dall'accettazione della nomina, secondo equità,	
	senza formalità di procedura, rispettando il	
	principio del contraddittorio ed osservando il	
	disposto degli articoli 34 ss. del d. lgs n.	
	5/2003.	
	FIRMATO:	
	ELIODORO BELMARE	
	ANNA PRISCO	
	IMMACOLATA BELMARE	
	MARIA TERESA LIGOZZI NOTAIO SIGILLO	